



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piano provinciale di utilizzo delle sostanze minerali

(art. 3 L.P. 24 ottobre 2006 n. 7)

MODIFICA DELLA RELAZIONE DEL PIANO CAVE 2018

Approvata con deliberazione della Giunta provinciale
n. 1123 del 29 giugno 2018

Il Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (“Piano Cave”), approvato nel suo 4° aggiornamento con deliberazione della Giunta provinciale n. 2533 del 10 ottobre 2003, è stato oggetto delle seguenti varianti cartografiche approvate con deliberazioni della Giunta provinciale:

- n. 1944 del 1 agosto 2008
- n. 296 del 20 febbraio 2009
- n. 2208 del 11 settembre 2009
- n. 238 del 12 febbraio 2010
- n. 923 del 6 maggio 2011
- n. 523 del 16 marzo 2012
- n. 919 del 11 maggio 2012
- n. 986 del 18 maggio 2012
- n. 2187 del 15 ottobre 2012
- n. 477 del 14 marzo 2013
- n. 2103 del 4 ottobre 2013
- n. 2525 del 5 dicembre 2013
- n. 1387 del 11 agosto 2014
- n. 2405 del 29 dicembre 2014
- n. 2122 del 27 novembre 2015
- n. 893 del 31 maggio 2016
- n. 894 del 31 maggio 2016
- n. 1249 del 4 agosto 2017
- n. 1800 del 3 novembre 2017
- n. 371 del 12 marzo 2018

Nel **2017** la relazione allegata al Piano cave viene modificata con:

- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1647 del 13 ottobre 2017 - Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 “Disciplina dell'attività di cava” - articolo 3, comma 1, lettera g bis): approvazione dei criteri obbligatori per la delimitazione dei lotti delle cave di porfido;

nel **2018** la relazione medesima viene ulteriormente modificata con:

- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1123 del 29 giugno 2018 - Modifica alla Relazione del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi dell'articolo 4 - comma 10 bis della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7, riguardante il territorio del Comune di Cembra Lisignago.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1123

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica alla Relazione del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi dell'articolo 4 - comma 10 bis della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7, riguardante il territorio del Comune di Cembra Lisignago.

Il giorno **29 Giugno 2018** ad ore **12:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

il Relatore comunica

con deliberazione n. 2533 del 10 ottobre 2003, la Giunta provinciale ha approvato il 4° aggiornamento del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (a seguire semplicemente “piano cave”) previsto dall’articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e s.m.;

questa legge è stata abrogata il 15 novembre 2006 con l’entrata in vigore della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - “Disciplina dell’attività di cava”, la quale all’articolo 37 prevede che il vigente Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali mantenga la sua efficacia fino all’approvazione del nuovo “piano cave” come previsto dall’articolo 3 e che per le eventuali varianti sia fatto riferimento a quanto disposto dalla legge stessa;

l’articolo 4, comma 10 bis, della nuova legge, prevede che il piano cave può essere modificato d’ufficio con procedura semplificata nel caso di modifiche della relazione del piano cave che non comportano variazioni cartografiche. In tale caso la Giunta provinciale approva la modifica sentito il Comitato cave, previo accertamento del servizio competente in materia mineraria.

Con nota prot. n. 1698 del 01 marzo 2018 il Comune di Cembra Lisignago ha richiesto l’esonero dall’obbligo di redazione del Programma di Attuazione comunale (a seguire semplicemente “P.d.A.”), previsto dal piano cave (rif. paragrafo 3.6 – punto 3.6.1).

Il Servizio Minerario, accertato che la domanda iniziale non presentava alcun contenuto in merito alle scelte pianificatorie dell’area, tenuto conto anche della nota del Servizio Minerario prot. n. 127594 del 1 marzo 2018 avente ad oggetto lo stato di attuazione dell’art. 6, comma 4 bis della Legge cave (delimitazione dei macrolotti), ha richiesto un incontro per definire il perfezionamento della domanda, tenutosi presso la sede del Servizio medesimo in data 13 giugno 2018; con nota prot. n. 4994/P del 18 giugno 2018 il comune ha integrato la richiesta per l’inoltro al Comitato tecnico interdisciplinare cave (a seguire semplicemente “Comitato cave”).

Il Comitato cave, con deliberazione n. 19 del 21 giugno 2018, ha espresso parere favorevole all’esonero dall’obbligo di redazione del Programma di Attuazione comunale per l’area estrattiva denominata “Val Scorzai” (che comporta la modifica della Relazione al Piano cave ai sensi dell’art. 4 comma 10bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7), disponendo che, in luogo della redazione del P.d.A., venga redatta una progettazione unitaria sulla base di prescrizioni vincolanti per l’intera area estrattiva, che tenga conto, ai fini dell’assegnazione di aree pubbliche, dei criteri di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 1647/2017.

Per quanto esposto, si propone di modificare ai sensi dell’art. 4, comma 10 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, recependo *per relationem* le motivazioni contenute nella deliberazione del Comitato cave n. 19 del 21 giugno 2018, la Relazione del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, prevedendo lo stralcio della previsione che obbliga il Comune di Cembra Lisignago alla redazione del Programma di Attuazione comunale per il porfido (rif. paragrafo 3.6 – punto 3.6.1).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli articoli 4, 37 e 39 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - “Disciplina dell’attività di cava”;
- vista la deliberazione del Comitato tecnico interdisciplinare cave n. 19/2018;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di modificare, ai sensi dell'art. 4, comma 10 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, recependo *per relationem* le motivazioni espresse dal Comitato tecnico interdisciplinare cave con deliberazione n. 19 di data 21 giugno 2018, la Relazione del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (rif. paragrafo 3.6 – punto 3.6.1), prevedendo lo stralcio della previsione che obbliga il Comune di Cembra Lisignago alla redazione del Programma di Attuazione comunale per il porfido, alla condizione che la progettazione unitaria dell'area estrattiva "Val Scorzai" (Tav. 7 del P.P.U.S.M.) sia effettuata in osservanza delle seguenti prescrizioni vincolanti:
 - la nuova progettazione unitaria, sostitutiva del Programma di Attuazione comunale, dovrà considerare tutta l'area estrattiva (compresa la discarica per scarti di porfido denominata "Val Scorzai", lotti, cave private, impianti, piazzali, ecc.);
 - tutti gli obblighi e le prescrizioni previste dal Programma di Attuazione in scadenza al 27 ottobre 2018 – in particolar modo quelli riferiti ai ripristini ambientali -, se non variati motivatamente, vengano considerati e trasferiti nella nuova progettazione unitaria;
 - il Comune dovrà valutare la possibilità di stralciare dal piano cave le aree per le quali non c'è interesse alla coltivazione;
- 2) di dare atto che:
 - a scadenza della concessione del Lotto 1 (aggiornata ai sensi dell'art. 33 della Legge cave), qualora il comune intenda continuare l'attività estrattiva sulle aree di proprietà comunale, la progettazione unitaria dovrà tenere conto dei criteri di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 1647 del 13 ottobre 2017, ai fini dell'assegnazione dell'area mediante procedura ad evidenza pubblica;
 - qualora il procedimento di verifica di assoggettabilità alle procedure di v.i.a. (screening di v.i.a. o v.i.a.) sulla nuova progettazione unitaria non sia stato completato entro la data del 27 ottobre 2018 (scadenza della compatibilità ambientale del P.d.A. vigente), le attività autorizzate ai sensi della Legge cave nell'area estrattiva "Val Scorzai" dovranno essere sospese in quanto le attuali autorizzazioni/concessioni non possono essere oggetto di proroga;
- 3) di trasmettere copia di questo provvedimento al Comune di Cembra Lisignago;
- 4) di pubblicare per estratto il testo di questa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- 5) di dare atto che avverso questa deliberazione è ammesso:
 - a) ricorso al TRGA di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 2 – lettera b) – della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 - b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Adunanza chiusa ad ore 13:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace